



ISTITUTO COMPRENSIVO "CORRADO MELONE"

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



VADEMECUM ISTRUZIONE PARENTALE

PREMESSA

La possibilità di fruire dell'istruzione parentale, prevista dalla normativa primaria, richiede ai genitori di **comunicare** tale scelta **alla scuola (o ad una delle scuole) del Comune di residenza**, in modo che sia il dirigente scolastico, sia il Sindaco di tale Comune possano esercitare l'apposita vigilanza, attività che per la scuola consiste principalmente nella verifica della regolare effettuazione degli esami di idoneità per ogni anno scolastico. Nel momento in cui la scuola riceve la comunicazione, inserisce il minore nell'anagrafe degli studenti utilizzando l'apposita funzione contenuta nel sistema SIDI, **senza bisogno di una formale iscrizione**. È assolutamente necessario verificare se negli anni precedenti siano stati svolti gli esami di idoneità chiedendo formalmente ai genitori idonea certificazione a cura della istituzione scolastica presso la quale tali esami siano stati svolti (scuola che non necessariamente deve corrispondere a quella del Comune di passata residenza). In caso di inadempienza (mancata risposta o risposta negativa), il caso va immediatamente segnalato al Sindaco del Comune di residenza, in modo che tale autorità amministrativa possa espletare le procedure previste dall'articolo 114 del testo Unico, recentemente novellato dalla Legge 159/2023 (prima ammonizione, poi eventuale segnalazione alla procura ordinaria ai sensi dell'articolo 570 ter del codice penale).

A) FASI E PASSAGGI DELLA PROCEDURA

A.1 Entro il 10 febbraio, o comunque entro il termine individuato per procedere alle iscrizioni on-line:

I genitori (e gli esercenti la responsabilità genitoriale) che intendano avvalersi dell'istruzione parentale indirizzano alla scuola primaria/secondaria di primo o secondo grado (per gli alunni in età dell'obbligo) **del territorio di residenza¹**:

- inviare comunicazione preventiva, in modalità cartacea, al dirigente scolastico della scuola primaria/secondaria di primo o secondo grado (per gli alunni in età dell'obbligo) **del territorio di residenza**;
- dichiarano di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno;
- allegano il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d'anno. Nel caso in cui il progetto didattico-educativo non sia coerente con le Indicazioni nazionali per il curricolo il DS invita i genitori (e gli esercenti la responsabilità genitoriale) a perfezionare la domanda. La scuola dovrà riportare a SIDI la scelta effettuata dai genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale e assumerà l'onere di vigilanza rispetto all'obbligo di istruzione.

A.2 Entro il 30 aprile dell'anno successivo

I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale **presentano² la richiesta di sostenere l'esame di idoneità³ al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta**, unitamente al progetto

¹ Articolo 23 del più recente D.Lgs 62/2017,: "i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la **comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza**." Gli alunni o studenti in istruzione parentale "sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".....

² Articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.

³ DM 5/2021 (procedure per gli esami integrativi e di idoneità) come novellato dalla Legge 159/2023, art. 2, commi 6 e 7: 6. "Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione." 7. "Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria."



ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) –RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



didattico educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. Nel caso in cui la scuola vigilante non riceva la richiesta, sarà cura del DS sollecitarne la presentazione stabilendo anche un termine entro il quale provvedere. Decorso inutilmente il termine fissato, che pare congruo stabilire in 15 giorni, la scuola provvederà a segnalare ai genitori l'inadempienza fissando un successivo termine perentorio, e in caso di mancato riscontro, dovrà effettuare una formale segnalazione al Sindaco del comune di residenza dell'alunno. Nel caso in cui la scuola prescelta, per lo svolgimento degli esami di idoneità, fosse diversa dalla scuola vigilante sarà cura dei genitori (e/o della scuola prescelta) informare la scuola vigilante.

A.3 Entro il 30 giugno⁴ dell'anno successivo

Si svolge l'esame di idoneità presso la scuola prescelta dai genitori (o dagli esercenti la responsabilità genitoriale) **che può essere diversa dalla scuola vigilante. Nel caso in cui l'esame di idoneità si svolga in una scuola diversa dalla scuola vigilante, la scuola prescelta per lo svolgimento dell'esame di idoneità comunicherà le risultanze dell'esame alla scuola vigilante.**

A.4 Entro la conclusione dell'anno scolastico

La scuola vigilante avrà cura di riportare sul SIDI l'esito dell'esame di idoneità. Nel caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità la scuola vigilante segnalerà l'inadempimento al Sindaco del comune di residenza dell'alunno.

B) OBBLIGO DI ISTRUZIONE E VIGILANZA

Il comma 622 della Legge 296/2006 prevede chiaramente che l'obbligo di istruzione è di durata decennale. Pertanto, l'esercizio della vigilanza a carico delle scuole, e del Dirigente Scolastico in particolare, deve limitarsi a tale periodo, Per gli anni successivi (fino almeno al diciottesimo anno) sono vigenti le previsioni sul "diritto-dovere" di cui al D.Lgs 76/2005, che non prevedono però oneri di vigilanza a carico delle scuole.

C) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

L'annuale circolare per le iscrizioni prevede il termine del 10 febbraio (o della data di scadenza del termine che annualmente può essere oggetto di variazioni) per la presentazione della comunicazione di volersi avvalere dell'istruzione parentale. Tale termine, derivando da una circolare operativa, può essere considerato ordinatorio e non perentorio. Ciò non toglie che, nell'esercizio della vigilanza a carico del Dirigente scolastico, lo stesso debba procedere con successivi passaggi.

Ladispoli (RM), 15/09/2025

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Panico
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

⁴ Si ricorda che l'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5